

**Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - Scioglimento -
Dell'associazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9656 del 19/08/1992**

Rapporti giuridici pendenti - Liquidazione - Organi legittimati - Procedura di liquidazione -
Disciplina applicabile.

Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di "prorogatio" , conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9656 del 19/08/1992